

COMUNE DI PERDAXIUS

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 Del 04-05-16

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2016

L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di maggio alle ore 18:30, nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

TRULLU AVV. GIANFRANCO	P	CADDEO LINDA	P
ARGIOLAS LUCA	A	MARONGIU IVANO	P
SANTUS GIACOMO	A	LORU PIETRANGELO	A
LODDI RAFFAELE	P	MEI RICCARDO	A
MURGIONI BENIGNO	A	ESU MARINELLA	A
SERPI ALESSANDRO	P	ESU STEFANO	P
PATERI IGNAZIO	P		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 6.

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza TRULLU AVV. GIANFRANCO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE PISCI DR.SSA GABRIELA.

IL CONSIGLIO

VISTA la proposta presentata dal Sindaco in data 17.03.2016 avente ad oggetto “Approvazione aliquote IMU anno 2016”;

DATO ATTO che sulla proposta medesima sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

IL PRESIDENTE illustra l’argomento; evidenzia che non è cambiato nulla rispetto al precedente esercizio, per cui propone l’approvazione della proposta agli atti;

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione aliquote IMU anno 2016”;

Con separata votazione,
ALL’UNANIMITA’

DELIBERA

-DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 38, comma 5, del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI PERDAXIUS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

PROPOSTA DEL 17.03.2016
PER IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016

IL SINDACO

RICHIAMATI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante “*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*” che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta municipale propria (IMU), provvedendo a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) di cui al titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in particolare sui seguenti punti:

- Anticipo dell’entrata in vigore dell’IMU al 1 gennaio 2012;
- Estensione della base imponibile anche agli immobili adibiti ad abitazione principale;
- Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite catastali;

VISTO l’art. 1 commi dal 639 al 749 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 , recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, che introduce nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”;

CONSIDERATO che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

VISTO l’art. 1 commi dal 639 al 640 e commi dal 703 al 728 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che disciplinano l’applicazione dell’IMU modificando l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

ACCERTATO altresì che ai sensi dell’art. 707 della Legge di stabilità 2014 *L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;*

PRESO ATTO che nel territorio del Comune di Perdaxius non sono presenti abitazioni di lusso di cui alle categorie catastali A1, A/8 e A9, per cui appare inutile determinare l’aliquota e la detrazione per tali tipologie di immobili;

VISTO il comma 26 dell’unico articolo della L. 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

VISTO altresì il comma 10 dell’unico articolo della citata legge di stabilità 2016 che introduce una riduzione del 50% della base imponibile IMU (in luogo dell’assimilazione all’abitazione principale) per gli immobili concessi in comodato d’uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda

anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso Comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato;

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di modifica del regolamento IUC depositata agli atti in data 17.03.2016 da approvarsi nella seduta consiliare contestualmente alla presente proposta;

RIBADITO che la competenza in merito all'approvazione delle aliquote IMU è in capo all'organo consiliare, come disciplinato dal citato comma 6 art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

DATO ATTO che, con nell'anno di imposta 2015, le aliquote e le detrazioni IMU sono state determinate nelle seguenti misure:

- aliquota di base: **0,56 per cento** - TALE ALIQUOTA NON TROVA APPLICAZIONE RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D;
- aliquota da applicarsi AGLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D: **0,76 per cento**.

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 2 del 01.02.2016 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2016, e **DATO ATTO** che con tale deliberazione si dà *conferma delle aliquote Imu ed esenzione dell'abitazione principale e relative pertinenze come previsto per l'anno 2015 con deliberazione C.C. n. 4 del 22.04.2015*;

RITENUTO opportuno provvedere a determinare le aliquote IMU con autonoma deliberazione, con l'intento di precisare che alla tipologia di unità immobiliare di cui al comma 10 articolo 1 della legge di stabilità 2016 (comodato d'uso gratuito ai figli) si applichi l'aliquota IMU di base;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, sulla presente proposta sono stati richiesti il parere del responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica; ed il parere del responsabile dell'area economico finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, in quanto la determinazione delle aliquote IMU comporterà riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di provvedere in merito;

PROPONE

DI CONFERMARE le seguenti aliquote IMU per l'anno di imposta 2016:

- aliquota di base: **0,56 per cento** - TALE ALIQUOTA NON TROVA APPLICAZIONE RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D;
- aliquota da applicarsi AGLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D: **0,76 per cento**.

DI DARE ATTO che si applica l'aliquota IMU di base (0,56%) alle unità immobiliari di cui all'art. 13 comma 3 del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), come modificato dal comma 10 art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", come di seguito riportato:

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il

comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

DI DARE ATTO che si applicano le aliquote IMU di cui alla normativa vigente per quanto non previsto nella deliberazione di cui alla presente proposta;

DI DISPORRE che la relativa deliberazione del Consiglio venga trasmessa al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento telematico nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

IL SINDACO
(Avv. Gianfranco Trullu)

**PARERI ESPRESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267**

PARERE: VISTO con parere	REGOLARITA' CONTAB. Favorevole
Il Responsabile del Servizio SENIS RAG. MARINELLA	

PARERE: VISTO con parere	REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Il Responsabile del Servizio MONTEI MARIA ADRIANA	

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
PISCI DR.SSA GABRIELA

Il Presidente
TRULLU AVV. GIANFRANCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna mediante affissione all' 'Albo Pretorio del Comune, e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 11-05-16 Al 26-05-16.
IL SEGRETARIO COMUNALE PISCI DR.SSA GABRIELA

TRASMISSIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione: E' stata trasmessa con nota n. 2242 in data 11-05-2016 ai Capigruppo Consiliari (art. 30, comma 4, L.R. N. 38/94 e succ. modificazioni)
IL SEGRETARIO COMUNALE PISCI DR.SSA GABRIELA

ESECUTIVITA'

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO** _____;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Leg.vo 267/2000).

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
PISCI DR.SSA GABRIELA